**Statuto della \_\_\_\_\_\_\_\_ [nome] SA**

**[con azioni nominative]**

# Ragione sociale, sede e scopo

## Sotto la ragione sociale \_\_\_\_\_ [nome] SA è costituita a tempo indeterminato una società anonima, che è soggetta al presente statuto e alle norme dell’art. 620 segg. CO.

## La società ha sede a \_\_\_\_\_ [Comune politico, Cantone].

## Lo scopo della società è \_\_\_\_\_.*[Attenzione: trascrivere l’ambito di attività previsto.]*

La società può partecipare ad altre aziende, rilevarle e vendere le aziende acquisite, aprire succursali sul territorio nazionale ed estero nonché costituire società affiliate. Può acquisire, gestire e vendere titoli, diritti su beni immateriali e immobili ed effettuare tutte le operazioni direttamente o indirettamente contestuali al suddetto scopo. La società può anche effettuare finanziamenti per conto proprio o di altri, nonché assumersi garanzie e fideiussioni per società affiliate e terzi.

# Capitale azionario e azioni

### Importo e suddivisione del capitale azionario

#### Il capitale azionario della società ammonta a CHF \_\_\_\_\_. Esso è suddiviso in \_\_\_\_\_ [numero] azioni nominative del valore nominale di CHF \_\_\_\_\_ [importo nominale delle azioni] ciascuna.

#### Le azioni sono interamente liberate [***variante:*** al \_\_\_ per cento].

#### Anziché per singole azioni, la società può emettere certificati per più azioni.

#### Il Consiglio di amministrazione può rinunciare all'emissione di certificati azionari.

### Conferimento in natura [aggiunta]

Alla sua costituzione [***variante:*** nell’ambito dell’aumento di capitale del\_\_\_\_ [data]], la società assume \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [oggetto del conferimento in natura] del valore di CHF \_\_\_\_da \_\_\_\_\_\_\_\_\_ [nome/cognome e indirizzo o nome e sede del conferente] secondo il contratto di conferimento in natura del \_\_\_\_ [data] e la lista d’inventario dettagliata del \_\_\_\_ [data]. Il prezzo di assunzione viene ammortizzato assegnando al conferente \_\_\_\_ [numero] azioni nominative interamente liberate del valore nominale di CHF \_\_\_\_\_ [importo nominale delle azioni] ciascuna.

### Libro delle azioni

#### Il consiglio di amministrazione tiene un libro delle azioni che riporta il nome, il luogo di domicilio e l’indirizzo dei proprietari e degli usufruttuari delle azioni nominative. L’iscrizione nel libro delle azioni ha luogo soltanto ove sia provato l’acquisto in proprietà dell’azione o la costituzione di un usufrutto su di essa. Il consiglio di amministrazione fa menzione sul titolo dell’avvenuta iscrizione. Nei confronti della società si considera azionista o usufruttuario soltanto chi è iscritto nel libro delle azioni.

#### Sentito l’interessato, il consiglio di amministrazione può cancellare iscrizioni nel libro delle azioni, qualora siano state operate in base ad indicazioni errate dell’acquirente. Questi deve esserne immediatamente informato.

### Limitazioni della trasferibilità

#### Le azioni nominative possono essere trasferite solo con l’approvazione del consiglio di amministrazione secondo l’art. 685a segg. CO. Tale limitazione vale anche per la costituzione di un usufrutto.

#### Il consiglio di amministrazione può rifiutare l’approvazione senza indicarne i motivi se, a nome della società, offre al venditore di rilevare le azioni per conto di essa, di altri azionisti o di terzi al valore reale al momento della domanda.

#### Il consiglio di amministrazione può rifiutare l’approvazione anche per gravi motivi. Sussiste un grave motivo *[attenzione: cancellare eventualmente i singoli punti o completare l’elenco. Attenersi alle disposizioni dell’art. 685b cpv.* 2 CO*]* nel caso in cui:

#### il trasferimento delle azioni modifichi la composizione dell’azionariato in modo tale da pregiudicare la tutela dello scopo fissato dalla società o la sua indipendenza economica;

#### si debbano allontanare acquirenti che gestiscono un’impresa in diretta o indiretta concorrenza con lo scopo fissato dalla società, oppure vi sono impiegati o ne detengono una partecipazione, oppure l’acquirente svolga direttamente o indirettamente un’attività lesiva o di concorrenza nei confronti della società;

#### l’acquisto o il possesso di azioni sia a nome o nell’interesse di terzi;

#### il riconoscimento di un acquirente possa impedire alla società, sulla base delle informazioni di cui dispone, di fornire l’attestazione del controllo svizzero come richiesto dalla notizia d’autorità.

#### Il consiglio di amministrazione può rifiutare l’approvazione anche se l’acquirente non dichiara d’acquistare le azioni in nome e per conto proprio.

#### In caso d’acquisto delle azioni per successione, divisione ereditaria, in virtù del regime matrimoniale dei beni o in un procedimento d’esecuzione forzata, la domanda di approvazione può essere rifiutata dal consiglio di amministrazione unicamente se, a nome della società, questi offre all’acquirente l’assunzione delle azioni al valore reale.

# Organizzazione della società

### Organi

Gli organi della società sono:

1. l’assemblea generale;
2. il consiglio di amministrazione;
3. l’ufficio di revisione.

### Assemblea generale

#### L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società. Secondo l’art. 698 cpv. 2 CO, all’assemblea generale spettano i poteri intrasmissibili seguenti:

1. l’approvazione e la modificazione dello statuto;
2. la nomina degli amministratori e dei membri dell’ufficio di revisione;
3. l’approvazione della relazione annuale e del conto di gruppo;
4. l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili;
5. la determinazione degli acconti sui dividendi e l’approvazione del conto intermedio necessario a tal fine;
6. la deliberazione sul rimborso della riserva legale da capitale;
7. il discarico degli amministratori;
8. le deliberazioni sopra le materie ad essa riservate dalla legge o dallo statuto.

#### L’assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. Ogni qualvolta lo richieda il bisogno, si convocano assemblee straordinarie.

#### L’assemblea generale è convocata dal consiglio d’amministrazione, dai liquidatori e, quando occorra, dall’ufficio di revisione. Possono chiedere la convocazione dell’assemblea generale anche uno o più azionisti che detengono insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario o dei voti. La convocazione e l’iscrizione all’ordine del giorno devono essere chieste per scritto, indicando l’oggetto e le proposte.

#### Possono chiedere l’iscrizione di oggetti all’ordine del giorno gli azionisti che detengono insieme almeno il 5 per cento del capitale azionario o dei voti.

#### Alle stesse condizioni, gli azionisti possono chiedere che nella convocazione dell’assemblea generale siano inserite proposte relative agli oggetti iscritti all’ordine del giorno.

#### La convocazione delle assemblee generali ordinarie e straordinarie deve farsi almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza, tramite comunicazione scritta agli indirizzi degli azionisti o degli usufruttuari riportati nel libro delle azioni, o tramite pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Oltre al giorno, all’orario e al luogo dell’assemblea, si devono comunicare gli oggetti all’ordine del giorno, come pure le proposte del consiglio d’amministrazione ed eventualmente degli azionisti.

#### La relazione sulla gestione e la relazione di revisione devono essere depositate almeno 20 giorni prima dell’assemblea generale ordinaria presso la sede della società per la consultazione degli azionisti e, dietro loro richiesta, consegnate immediatamente. Gli azionisti devono esserne messi al corrente nella convocazione dell’assemblea generale.

#### Gli azionisti e i loro rappresentanti possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un’assemblea generale anche senza osservare le formalità prescritte per la convocazione. Finché tutti gli azionisti e i loro rappresentanti sono presenti, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell’assemblea generale e deliberare su di essi.

#### L’assemblea generale è presieduta dal presidente, in caso di suo impedimento dal vicepresidente del consiglio di amministrazione o da un altro presidente del giorno nominato dall’assemblea generale. Il presidente designa un protocollista e gli scrutatori, che non devono essere necessariamente azionisti.

#### Sulle deliberazioni dell’assemblea generale si redige un processo verbale, che viene firmato dal presidente e dal protocollista. Gli azionisti hanno diritto di consultare tale documento.

#### Le votazioni e le elezioni si tengono a scrutinio palese, purché il presidente o uno degli azionisti non richieda lo svolgimento in forma scritta.

#### Ogni azione dà diritto a un voto.

#### Ogni azionista può farsi rappresentare all’assemblea generale. Il procuratore non deve essere necessariamente azionista e deve legittimarsi mediante procura scritta. [***Variante:*** Ogni azionista può farsi rappresentare all’assemblea generale da un altro azionista, che si legittima mediante procura scritta.]

#### L’assemblea generale prende le sue deliberazioni e fa le nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti delle azioni rappresentate, salvo contraria disposizione della legge o dello statuto. A parità di voti una proposta s’intende respinta. Il presidente non ha voto preponderante. [***Aggiunta:*** Se l’elezione non ha luogo in un primo scrutinio, si procede a un secondo scrutinio in cui decide la maggioranza relativa.]

#### Una deliberazione dell’assemblea generale, approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta dei valori nominali rappresentati, è necessaria per [*attenzione: eventualmente cancellare o completare a partire da b).*]:

1. i casi citati nell’art. 704 cpv. 1 CO;
2. la riduzione o la soppressione della limitazione della trasferibilità delle azioni nominative;
3. lo scioglimento della società mediante liquidazione. *[Attenzione: l’art. 704 cpv. 1 punto 16 CO si riferisce allo scioglimento senza liquidazione.]*

#### Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all’ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un’assemblea generale straordinaria, di procedere a una verifica speciale e di designare un ufficio di revisione in seguito a una richiesta di un azionista. Non occorre comunicare anticipatamente le proposte che entrano nell’ambito degli oggetti all’ordine del giorno né le discussioni non seguite da un voto e di una richiesta di un azionista, nonché di un'assemblea universale ai sensi della sezione 3.2.6..

### Consiglio di amministrazione

#### Il consiglio di amministrazione si compone di \_\_\_\_\_ [numero, p.es. uno o più, due ecc.] membri. Eletti dall’assemblea generale, essi rimangono in carica per la durata di un anno, che inizia nel giorno della loro nomina e termina alla data dell’assemblea generale ordinaria seguente. Se un amministratore viene sostituito prima della scadenza del suo mandato, vi subentra il suo successore. La rielezione degli amministratori è ammessa in qualsiasi momento.

#### Il consiglio di amministrazione si costituisce autonomamente. Esso designa il suo presidente e un segretario, che non deve essere necessariamente un amministratore.

#### Il consiglio di amministrazione emana un regolamento interno che disciplina la procedura relativa al quorum, alle deliberazioni e all’organizzazione. Ogni amministratore può esigere dal presidente, indicando i motivi, la convocazione immediata di una riunione. Il presidente ha il voto preponderante per la deliberazione nelle riunioni del consiglio di amministrazione *[attenzione: nessuna disposizione obbligatoria]*.

#### Le decisioni possono essere prese anche sotto forma del consenso scritto a una proposta, purché la discussione orale non sia richiesta da un socio.

#### Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

#### Il consiglio d’amministrazione può deliberare su tutti gli affari che non siano attribuiti all’assemblea generale dalla legge o dallo statuto. Esso gestisce gli affari della società. Nella misura in cui non sia stata delegata, la gestione è esercitata dagli amministratori congiuntamente.

#### Secondo l’art. 716a CO, il consiglio d’amministrazione ha le attribuzioni intrasmissibili e inalienabili seguenti:

1. l’alta direzione della società e il potere di dare le istruzioni necessarie;
2. la definizione dell’organizzazione;
3. l’organizzazione della contabilità e del controllo finanziario, nonché l’allestimento del piano finanziario, per quanto necessario alla gestione della società;
4. la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
5. l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni;
6. l’allestimento della relazione sulla gestione, la preparazione dell’assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
7. l’avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

#### Il consiglio di amministrazione può delegare integralmente o in parte la gestione a singoli amministratori o a terzi, conformemente al regolamento d’organizzazione.

#### Il consiglio di amministrazione rappresenta la società verso l’esterno. Può delegare la rappresentanza a uno o più membri o a terzi. Almeno un amministratore più un altro, oppure un terzo con domicilio in Svizzera devono essere autorizzati alla rappresentanza. Le persone autorizzate alla rappresentanza della società devono essere iscritte nel registro di commercio.

#### Secondo l’art. 715a CO, gli amministratori hanno il diritto di ottenere ragguagli sugli affari della società nonché di consultarne libri e atti.

### Ufficio di revisione

#### L’assemblea generale nomina l’ufficio di revisione per il periodo di un esercizio. Il suo mandato termina con l’approvazione dell’ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione. La revoca è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

#### L’assemblea generale può rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione quando:

1. la società non è soggetta alla revisione ordinaria,
2. tutti gli azionisti danno il loro consenso e
3. la società presenta una media annua di posti a tempo pieno non superiore a 10.

La rinuncia vale anche per gli anni successivi. Ciascun azionista ha tuttavia il diritto di chiedere una revisione limitata il più tardi dieci giorni prima dell’assemblea generale e la nomina di un ufficio di revisione adeguato. L’assemblea generale può decidere se approvare il rapporto e il conto annuale e come impiegare l’utile risultante dal bilancio solo se è stata presentata la relazione di revisione.

#### Quale ufficio di revisione possono essere designate una o più persone fisiche o giuridiche o società di persone. L’ufficio di revisione deve avere in Svizzera il proprio domicilio, la propria sede o una succursale iscritta nel registro di commercio. Se la società ha più uffici di revisione, almeno uno deve soddisfare questa condizione.

#### Se la società è soggetta alla revisione ordinaria, l’assemblea generale deve nominare un perito revisore abilitato che svolga la funzione di ufficio di revisione.

Se la società è soggetta alla revisione limitata, l’assemblea generale deve nominare un revisore abilitato che svolga la funzione di ufficio di revisione. Resta riservata la rinuncia alla nomina di un ufficio di revisione secondo il punto 3.4.2.

#### L’ufficio di revisione si assume i compiti assegnatigli nell’art. 727 segg. CO, in particolare gli obblighi di verifica e rapporto.

#### L’ufficio di revisione deve essere indipendente secondo l’art. 728 CO e l’art. 729 CO.

L’ufficio di revisione è nominato per un esercizio. Il suo mandato termina con la approvazione dell’ultimo conto annuale. È ammessa la rielezione. L’assemblea può revocare l’ufficio di revisione soltanto per gravi motivi.

# Esercizio, conto annuale e riparto degli utili

## L’esercizio corrisponde all’anno civile e termina per la prima volta il \_\_\_ [31 dicembre 20xx; variante: L’esercizio inizia il \_\_\_ [1° luglio] e termina il \_\_\_[30 giugno], per la prima volta il \_\_\_ [30 giugno 20xx].

## Di volta in volta al \_\_\_ [31 dicembre], il consiglio di amministrazione allestisce per ogni esercizio una relazione sulla gestione, che si compone del conto annuale (costituito dal conto economico, dal bilancio e dall’allegato), del rapporto annuale edeventualmente del conto di gruppo. Il conto annuale deve essere allestito conformemente alla legge, in particolare dell’art. 662a segg. e 958 segg. CO, nonché ai principi di un regolare rendiconto.

## Con riserva delle norme di legge sul riparto degli utili, in particolare dell’art. 671 segg. CO, l’utile di bilancio è a disposizione dell’assemblea generale.

## I dividendi, che non sono stati prelevati entro cinque anni dalla scadenza, spettano alla società e vengono attribuiti alla riserva generale.

# Scioglimento e liquidazione

## L’assemblea generale può decidere in qualsiasi momento lo scioglimento e la liquidazione della società conformemente alla legge o allo statuto, in particolare al punto 3.2.13. La deliberazione richiede l’autenticazione pubblica.

## La liquidazione della società viene eseguita dal consiglio di amministrazione secondo l’art. 742 segg. CO, a meno che l’assemblea generale non designi altre persone. I liquidatori sono autorizzati a vendere gli attivi (compresi i terreni) anche a trattativa privata.

## Una volta estinti i debiti, il patrimonio viene diviso tra gli azionisti in ragione degli importi conferiti.

# Informazione

Le comunicazioni della società hanno luogo con la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Se la legge non impone altrimenti, le comunicazioni possono essere effettuate anche in forma scritta.

L’organo di pubblicazione della società è il Foglio ufficiale svizzero di commercio.

# Foro competente e giurisdizione

Per tutte le controversie derivanti dal presente rapporto associativo sono competenti i tribunali ordinari della sede della società.

L’assemblea generale costitutiva del \_\_\_ [data] ha approvato il presente statuto all’unanimità. Esso costituisce lo statuto attualmente valido della società.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Luogo e data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma del promotore Firma del promotore